



att. c.p.c..

Con il motivo parte ricorrente si duole, nella sostanza, dell'errore della gravata decisione quanto all'estensione della ritenuta buona fede della F. "anche al periodo successivo alla stipula del secondo preliminare del 17.11.2006".

Il motivo qui in esame, atteso l'accoglimento del precedente motivo, deve ritenersi assorbito.

4.- Il proposto ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo formulato con lo stesso.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rimessione ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento, che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio innanzi enunciato.

*P.Q.M.*

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento.